

AFFARI INTERNI

PAGINA BIANCA

Affari Interni

Il presente settore annovera un'unica causa di rinvio ex art. 234 TCE, seguita da relativa ordinanza della Corte di Giustizia. È stata instaurata da un giudice italiano, precisamente dal TAR Sicilia (causa C-535/08 "Art. 6 del Trattato UE, art. 3 Primo Protocollo Addizionale CEDU, artt. 17 CE e 18 CE-condizioni di eleggibilità ad una assemblea regionale-obbligo della residenza").

Non si ravvisano effetti finanziari in quanto la Corte di Giustizia non ha affrontato la controversia sotto i profili del merito, limitandosi, con ordinanza, a dichiarare l'estraneità della questione sollevata all'ambito del diritto comunitario.

Non constano, per quanto concerne il presente settore, sentenze emanate dalla Corte di giustizia a decisione di rinvii ex art. 234 TCE proposti da giudici di altri Stati UE.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AFFARI INTERNI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-535/08	Art. 6 del Trattato UE, art. 3 Primo Protocollo Addizionale CEDU, artt. 17 CE e 18 CE-condizioni di eleggibilità ad una assemblea regionale-obbligo della residenza (TAR Sicilia)	Sentenza	NO

Scheda 1 - Affari interni**Rinvio pregiudiziale n.C-535/08 ex art. 234 del Trattato CE**

“Condizioni di eleggibilità ad elezioni regionali-Obbligo di residenza nella regione considerata-Art.17 CE e 18 CE-Diritti fondamentali-Mancanza di collegamento con il diritto comunitario-Manifesta incompetenza della Corte”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, da parte del TAR della Sicilia (Italia), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione delle norme che riconoscono i diritti e le libertà dell'uomo - contenute nel Trattato costitutivo delle Comunità europee (TCE), nella Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), nei protocolli addizionali alla CEDU stessa e nel Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici - nonché sull'interpretazione degli artt. 17 e 18 TCE, relativi, questi ultimi, ai diritti dei cittadini dell'Unione europea di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell'Unione stessa. In particolare la Corte è stata investita della questione relativa allo stabilire se, in base ad una corretta interpretazione delle norme sopra menzionate, può ritenersi compatibile con le medesime una normativa interna, come quella di cui alla Legge della Regione Siciliana n. 20/1951, la quale stabilisce che, ai fini dell'elezione all'Assemblea Regionale Siciliana, i candidati debbono necessariamente risiedere in un comune della Regione Sicilia. In ordine alla compatibilità della normativa regionale con i diritti civili e politici sopra menzionati - con l'esclusione di quelli riconosciuti agli artt. 17 e 18 TCE che meritano un'analisi distinta - , la Corte ha affermato, con ordinanza, la propria incompetenza, in quanto la situazione costituente oggetto della controversia pendente di fronte al giudice del rinvio (esclusione dall'elettorato passivo per non essere il candidato residente nella Regione Sicilia) non presenta alcun collegamento con il diritto comunitario in questione. Con riferimento alla questione relativa alla conformità, o meno, della medesima legislazione regionale ai diritti di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri dell'Unione, la Corte precisa che i limiti operanti nei confronti dei candidati all'assemblea regionale siciliana (la residenza in un comune siciliano) non avrebbe affatto compromesso il diritto dei candidati stessi di spostarsi e dimorare liberamente in altri Stati membri dell'Unione, per cui gli artt. 17 e 18 TCE non ostano ad una normativa interna atteggiata nei termini di quella di cui si discute.

Stato della Procedura

Il 26/3/2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha disposto con ordinanza in ordine al rinvio C-535/08, ai sensi dell'art. 234 TCE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

AFFARI ESTERI

PAGINA BIANCA

Affari Esteri

L'unica causa di rinvio ex art. 234 TCE concernente il settore in oggetto, seguita da relativa sentenza della Corte di giustizia, è stata attivata da un giudice straniero, specificatamente dei Paesi Bassi (causa C-465/07 "Qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. Interpretazione disposizioni sulla tutela previste da direttiva 2004/83/CE (art. 15 parte iniziale e lett. C) e da Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 3)".

A tale sentenza, emessa dalla Corte di giustizia a definizione della questione interpretativa proposta, non sono riconducibili ricadute finanziarie sul bilancio pubblico.

Non constano, per quanto concerne il presente settore, sentenze emanate dalla Corte di giustizia a decisione di rinvii ex art. 234 TCE proposti da giudici italiani.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AFFARI ESTERI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-465/07	Qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. Interpretazione disposizioni sulla tutela previste da direttiva 2004/83/CE (art. 15 parte iniziale e lett. C) e da Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 3).	Sentenza	NO

Scheda 1 - Affari esteri**Rinvio pregiudiziale n. C-465/07 ex art. 234 del Trattato CE**

"Qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Esteri

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Raad Van State (Olanda) di interpretare il combinato disposto dell'art. 2 e 15 della direttiva 2004/83/CE, che si propone di uniformare la legislazione nazionale dei differenti Stati Membri in materia di protezione internazionale. In particolare, la disciplina comunitaria fornisce i criteri per l'individuazione delle persone aventi titolo ad ottenere lo status di "rifugiato" ovvero quello di persona ammessa ad usufruire di una protezione internazionale, anche "sussidiaria". L'art. 2, sopra menzionato, stabilisce che deve considerarsi "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" (permesso di soggiorno nei Paesi UE) il cittadino di un Paese terzo, o apolide, nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, qualora ritornasse nel Paese di origine o di dimora abituale, verrebbe esposto al rischio effettivo di subire un "grave danno". Ai fini della definizione del concetto di "grave danno", l'art. 2 rimanda al sopra citato art. 15, secondo il quale la fattispecie del "grave danno" può assumere tre diverse configurazioni: condanna a morte o all'esecuzione; sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani; minaccia grave ed "individuale" alla vita o alla persona, derivante dalla violenza "indiscriminata" in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Con riferimento a tali ipotesi, la Corte ha chiarito che le prime due presentano un forte connotato di specificità, per cui attengono alla posizione particolare del singolo individuo e sono fondate su circostanze a lui peculiari. Diversamente per la terza ipotesi, concernente una "minaccia" alla vita o alla persona del soggetto interessato alla protezione sussidiaria. Se pure la situazione connessa alla minaccia deve raggiungere un certo livello di individualizzazione, (nel testo normativo si parla, infatti, di una minaccia "individuale"), tuttavia è altrettanto evidente il collegamento della minaccia stessa ad una situazione di violenza che, per la sua intensità, deve essere "indiscriminata", cioè non rivolta nei confronti di un singolo ma verso più persone. Pertanto non è necessario che il soggetto richiedente la protezione sussidiaria, in base alla predetta terza ipotesi, dimostri di essere oggetto "specifico" della minaccia in questione, a ragione della propria condizione personale. E' sufficiente, invece, dimostrare l'esistenza, nel paese di origine o di dimora abituale, di un livello di violenza tale, che egli si trovi esposto alla minaccia (alla vita o alla persona) solo per il fatto di trovarsi sul territorio interessato dalle ostilità.

Stato della Procedura

Il 17/12/2009 la Corte di giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-465/07(art. 234 TCE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato

AGRICOLTURA

PAGINA BIANCA

Agricoltura

Il settore in oggetto comprende n. 2 sentenze della Corte di Giustizia emanate, rispettivamente, a definizione di un procedimento di rinvio instaurato da un giudice italiano (C 34/08 "Prelievo supplementare a carico di produzioni lattiero-casearie eccedenti la quota nazionale attribuita/Compatibilità del regolamento CE n. 1788/2003 in relazione agli artt. C 32-33-34 del TCE (Tribunale di Padova)" e di un altro rinvio esperito da giudice straniero (C 473/07 "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame - ambito di applicazione della direttiva 96/61 CEE, allegato 1, punto 6.6, lett. a).

Entrambe le sentenze citate non modificano il quadro finanziario esistente.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-34/08	Prelievo supplementare a carico di produzioni lattiero-casearie eccedenti la quota nazionale attribuita/Compatibilità del regolamento CE n. 1788/2003 in relazione agli artt. C 32-33-34 del TCE (Tribunale di Padova)	Sentenza	NO
Scheda 2 C-473/07	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame - ambito di applicazione della direttiva 96/61 CEE, allegato 1, punto 6.6, lett. a).	Sentenza	NO

Scheda 1 - Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C-34/08 ex art. 234 del Trattato CE**

“Prelievo supplementare a carico di produzioni lattiero casearie eccedenti la quota nazionale attribuita – Compatibilità del reg. CE n. 1788/2003 con gli artt. 5, 32, 33 e 34 del Trattato CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, da parte del Tribunale di Padova (Italia), di decidere la questione dell'interpretazione, quindi della legittimità rispetto al Trattato CE, del Reg. n. 1788/2003, nella parte in cui esso, ai fini della stabilizzazione del mercato del latte, prevede l'assegnazione a ciascun Stato membro di una quota – latte. Quest'ultima si identifica in un massimale di produzione lattiera, che viene determinato in modo differenziato da Stato a Stato. Tale massimale viene ulteriormente frazionato, all'interno del Paese, fra i vari produttori di latte, con il che ciascun'impresa è vincolata a rispettare il proprio specifico “plafond”. Il superamento del massimale è tuttavia consentito, a condizione, comunque, che il produttore paghi un “corrispettivo” (o accisa di produzione) sulla porzione in sovrappiù. In particolare, la Corte è stata investita della questione relativa allo stabilire se il Regolamento citato è compatibile con i principi fondamentali del Trattato in materia di politica agricola, nella misura in cui ignora, al fine della determinazione del limite rappresentato dalla quota-latte, di prendere in considerazione il criterio del carattere “deficitario” o “eccedentario” del Paese membro interessato, intendendosi per Stato deficitario quello in cui la domanda supera l'offerta e, per Stato eccedentario, quello in cui l'offerta supera la domanda. Si lamenta pertanto la circostanza per cui, pur essendo l'Italia un paese nel quale la domanda di latte sopravanza la relativa offerta, le autorità europee mantengono per tale Stato un massimale di produzione tale da non esaurire la domanda stessa, derivandone la necessità di importare il prodotto dagli altri Paesi europei nonché la chiusura di piccole aziende che, in tal modo, non possono espandersi. Ciò contrasterebbe con l'obiettivo di incentivare la produzione agricola di tutti gli Stati membri (art. 32 TCE), oltre che con il principio di non discriminazione, che imporrebbe di trattare i soggetti eccedentari diversamente dai deficitari. La Corte ha ribadito la legittimità del regolamento in quanto scopo del medesimo è quello di equilibrare l'offerta globale di latte delle Comunità con la domanda globale dello stesso, per cui non è necessario avere riguardo, nella determinazione delle quote latte nazionali, ai livelli della domanda e dell'offerta interne a ciascun Paese.

Stato della Procedura

Il 14/5/ 2009 la Corte di giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-34/08 (234 TCE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C-473/07 ex art. 234 del Trattato CE**

"Impianti per l'allevamento intensivo di pollame – ambito di applicazione della Direttiva 96/61/CEE, allegato I; punto 6.6, lett. a)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Politiche Agricole e Forestali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, da parte del Conseil d'Etat (Francia), di interpretare la direttiva 96/61/CE, la quale prevede, in relazione ad attività altamente inquinanti - menzionate nell'elenco di cui all'Allegato I della direttiva stessa - che il loro esercizio venga ammesso solo a condizione del rilascio di apposita "autorizzazione", la quale deve contenere, fra l'altro, l'indicazione delle misure adeguate da applicarsi dallo stesso esercente, a prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Nell'ambito delle imprese citate nell'Allegato I e quindi soggette a previa autorizzazione, rientra quella relativa agli impianti di allevamento intensivo di "pollame" con più di 40.000 posti pollame. La Corte ha precisato che deve intendersi, per "pollame", qualsiasi uccello allevato per la carne ovvero per le uova, per cui in tale nozione rientrano non soltanto i polli, ma anche altre specie avicole come le pernici, i piccioni e le quaglie. La direttiva stabilisce, quindi, che un allevamento di quaglie, pernici o piccioni, caratterizzato dalla presenza di un numero di capi superiore a 40.000, deve necessariamente essere autorizzato nei modi e nei termini stabiliti dalla direttiva stessa. Conseguentemente, risulta illegittima una normativa nazionale che, come quella francese, preveda, per le specie "quaglia", "piccione" e "pernice", dei valori soglia - oltre i quali è dovuta l'autorizzazione - corrispondenti ad un numero di capi ben superiore a 40.000, sulla base della teoria degli "animali equivalenti". In base a quest'ultima - atteso che le differenti specie avicole immetterebbero nell'ambiente circostante quantitativi di azoto diversi, derivandone una serie di rapporti per cui un pollo equivale a 8 quaglie, 4 pernici o quattro piccioni - si dovrebbe ritenere, con riferimento ai generi quaglia, pernice o piccione, che la soglia superata la quale si imporrebbe l'autorizzazione risulti attestata a ben oltre 40.000 posti pollame. La Corte ha precisato, per contro, che i rapporti fra i livelli di azoto emesso dalle diverse specie avicole di allevamento, come adottati dalla legge francese, sono stati smentiti da studi attendibili e che, inoltre, la direttiva deve andare soggetta ad interpretazione uniforme, cosicché, rientrando anche le pernici, quaglie e piccioni nella categoria di "pollame", si deve ritenere che, per tutte le specie di uccelli allevate intensivamente per la carne o le uova, si imponga la necessità dell'autorizzazione ogniqualvolta il relativo impianto superi i 40.000 posti

Stato della Procedura

Il 22/1/2009 la Corte di giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-473/07 (234 TCE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

APPALTI

PAGINA BIANCA

APPALTI

Nell'ambito del presente settore, l'unica decisione assunta dalla Corte di Giustizia a definizione di rinvio pregiudiziale, proposto ai sensi dell'art. 234 TCE, si riferisce al caso sollevato da un giudice italiano, generalizzato con il n.538/07 "Esclusione da partecipazione ad appalti di servizi-art. 29 della direttiva 92/50/CE e art. 10 co. 1bis della L. n. 109/94 (ora sostituito da art. 34, ultimo co. D. Lgs. n. 136/06 (Tribunale di Milano))".

Non si ravvisano effetti finanziari in dipendenza della sentenza sopramenzionata.

Non si rilevano, attualmente, sentenze emesse a definizione di rinvii pregiudiziali avanzati, nel settore in riferimento, da giudici di altri Stati membri.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-538/07	Esclusione da partecipazione ad appalti di servizi-art. 29 della direttiva 92/50/CE e art. 10 co. 1bis della L. n. 109/94 (ora sostituito da art. 34, ultimo co. D. Lgs. n. 136/06 (Tribunale di Milano))	sentenza	NO

Scheda 1 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-538/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.**

“Direttiva 92/50/CEE-Art. 29, primo comma-Appalti pubblici di servizi-Normativa nazionale che non autorizza la partecipazione ad una medesima procedura di aggiudicazione, in modo concorrente, di società aventi fra loro un rapporto di controllo o d’influenza notevole”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia), ai sensi dell’art. 234 TCE, di pronunciarsi in ordine all’interpretazione dell’art. 29 della direttiva 92/50/CEE, sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, il quale contiene un elenco delle ipotesi in presenza delle quali, nell’ambito di una gara di appalto pubblico di servizi, è consentita l’esclusione di un partecipante (esempio: stato di fallimento del partecipante stesso o suo assoggettamento a procedura fallimentare o ad altre procedure liquidative pubbliche; reati connessi alla condotta professionale; inadempimento ad obblighi tributari o di sicurezza sociale). In proposito, la Corte è stata investita della questione relativa allo stabilire se la lista in oggetto è di tipo tassativo, di talchè il legislatore nazionale non potrebbe prevedere ulteriori ipotesi di esclusione, ovvero se essa costituisca un elenco aperto ad eventuali integrazioni apportabili dalla normativa interna e, in particolare, se quest’ultima possa prevedere che vengano, sempre, escluse dalla partecipazione ad una gara per l’affidamento di pubblici servizi, quelle imprese tra le quali esistano rapporti di controllo o che risultino tra loro collegate. Al riguardo la Corte ha stabilito che le situazioni di esclusione, contenute all’art. 29, sopra citato, rispondono tutte all’unica esigenza di evitare la partecipazione alle gare pubbliche di soggetti che non offrono sufficienti garanzie di correttezza professionale. Pertanto, il legislatore nazionale può concepire ulteriori fattispecie di esclusione, purchè relative alla sussistenza di circostanze in cui fanno difetto la probità e la professionalità del concorrente. Riguardo al caso di un rapporto di controllo fra imprese diverse, si osserva che i collegamenti normalmente riscontrabili fra di esse potrebbero suggerire l’esistenza di pratiche collusive, nonchè la mancanza dei requisiti della segretezza delle rispettive offerte e dell’affidabilità richiesta, costituendo quindi indizio di comportamenti professionalmente sleali. Tuttavia, l’esistenza di un gruppo di imprese non esclude a priori che, ove ricorrano accordi negoziali in tal senso, le singole componenti del gruppo godano di indipendenza reciproca nel divisare la rispettiva politica di affari, in rapporto soprattutto alla partecipazione agli appalti pubblici. Pertanto, una normativa nazionale che, al pari dell’art. 34 del D. Lgs 163/2006, stabilisca, sistematicamente e senza ammissione di prova contraria, l’esclusione dei gruppi di imprese dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, è incompatibile con l’art. 29 della direttiva 92/50/CEE.

Stato della Procedura

In data 19 maggio 2009 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C-538/07, ai sensi dell’art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.